|  |  |
| --- | --- |
| **RILASCIO PASSAPORTO O DOCUMENTO VALIDA** | |
|  | |
| **DOVE** | Presso Tribunale di Livorno  Via de Larderel n 88 cancelleria volontaria terzo piano  Orario: lunedì - venerdì preferibilmente dalle 9,00 alle 12.30 |
| **COS'E'** | E’ la procedura necessaria per ottenere il rilascio/rinnovo del passaporto in alcuni casi particolari. La legge 16/01/2003 n. 3 (Collegato alla finanziaria) [pubblicata sulla G.U. n.15 del 20/01/2003 S.O. n. 3 , entrata in vigore il 4 febbraio 2003] ha stabilito come regola generale quella dell’assenso, limitando la necessità di autorizzazione da parte del giudice tutelare ai casi in cui l’assenso manchi.  Quindi l’autorizzazione è necessaria:   * Per il passaporto del genitore di figli minori al quale manchi l’assenso dell’altro genitore, a prescindere dallo stato di separazione e/o divorzio (sia per le situazioni di filiazione legittima che naturale) * Per il passaporto del minorenne, quando manchi l’assenso di entrambi i genitori (sia per le situazioni di filiazione legittima che naturale) * Per il passaporto di persone sottoposte a potestà tutoria prive dell’assenso della persona che la esercita. |
| **RIFERIMENTI NORMATIVI** | art. 24 L. N° 1185 del 21/11/67 art. 3 lett. A e B, come modificata dalla L. 16/01/2003 n. 3 vedi anche sentenza C.Cost. n° 464/97 ( filiazione naturale – equiparazione) |
| **CHI** | Il genitore che si vuole recare all’estero da solo o con il figlio minore e che manca dell’assenso dell’altro genitore. E’ competente il Giudice Tutelare del luogo di residenza del minore. Se il minore risiede all'estero è competente l'autorità consolare del paese di residenza. |
| **COME** | Per mezzo di domanda in carta semplice (v. modulistica), allegando:   * verbale di separazione o sentenza di divorzio * ogni documentazione da cui risulti l’impossibilità di acquisire il consenso (es. certificato irreperibilità).   Occorre nota di iscrizione a ruolo. Autorizzazione al rilascio di documento valido per l'espatrio (art. 3 lett. A-B, L. n. 1185/1967) |
| **COSTO** | 1. Se il passaporto viene chiesto nell’esclusivo interesse del minore: esente da contributo unificato solo diritto da € 27,00 2. Se il passaporto vien chiesto anche per il genitore contributo unificato € 98,00 e diritto da € 27,00 3. Per il ritiro della copia conforme occorre marca da € 11,54 (ritiro dopo 3 gg dalla richiesta) oppure marca da € 34,62 per ritiro immediato |
| **INOLTRE** | L’interessato, ottenuta l’autorizzazione, deve consegnare copia conforme della stessa alla Questura, che rilascerà il passaporto. Nel caso in cui il minore risieda all’estero le funzioni del giudice tutelare sono esercitate dal Console [(**DPR 5/1/1967 n° 200 art. 34)**](http://www.corteappello.genova.it/ug-content/Disposizioni_sulle_funzioni_e_sui_poteri_consolari.rtf)  **A far data dal 26/06/2012 il minore può viaggiare in Europa e all'estero solo con un documento di viaggio individuale.** |
| **NOTA BENE** | Se il minore è affidato ai Servizi Sociali del Comune, l’istanza per il rilascio passaporto la fanno i Servizi Sociali o, per delega, i genitori “affidatari” (in questo caso l’autorizzazione del giudice tutelare supplisce al consenso dei genitori naturali). L’autorizzazione per il singolo viaggio del minore di età inferiore ai 14 anni, è rilasciata dal Tribunale per i Minorenni, se la procedura di affido è in corso.  **Fino al compimento dei 14 anni** i minori italiani possono espatriare solo se:   * accompagnati da almeno un genitore o con chi ne fa le veci (es: tutore esercente la potestà genitoriale). In questo caso sul documento del minore devono essere riportati i nomi dei genitori o del tutore o in alternativa gli stessi dovranno esibire al momento dell'espatrio lo stato di famiglia o estratto di nascita del minore o la documentazione della nomina a tutore. Tutto ciò è necessario per impedire espatri illegali di minori per conto di terzi. * affidati ad un accompagnatore munito di dichiarazione di accompagno * affidati con dichiarazione di accompagno dai genitori o dagli esercenti la responsabilità genitoriale ad un Ente (es: compagnia aerea)   **Compiuti i 14 anni** possono viaggiare senza accompagnatori sia in ambito UE che per destinazioni extra UE. |